



COVID19 E IL MONDO DEL TRASPORTO

Il virus COVID-19 è ormai un'emergenza sanitaria globale, che ha avuto e avrà nel prossimo futuro pesanti ripercussioni sulla supply chain, la logistica e l'esecuzione dei contratti da parte delle imprese italiane.

Le restrizioni alla circolazione, i blocchi, le lunghe code alle frontiere causano ritardi nelle consegne e gli operatori del trasporto sono soggetti ai reclami da parte dei committenti; come evidenziato nelle pagine che seguono se da un lato vi sono strumenti giuridici invocabili per l'esenzione dalla responsabilità, dall'altro lato, notizia di pochi giorni fa, il Ministro dei Trasporti ha dichiarato di voler firmare il decreto di deroga alla normativa europea che impone il rispetto dei tempi di guida e di riposo (come sembra sia già stato fatto in altri Stati), cosa che ha suscitato non pochi interrogativi sugli standard di sicurezza e sulla tutela dei lavoratori.

La situazione non è certamente definita né di facile chiarezza, è in continuo divenire.

SOMMARIO

EFFETTI SULLE PRESTAZIONI NEL CONTRATTO DI TRASPORTO	2
Breve panoramica su alcuni Stati	2
Deroga ai tempi di guida e riposo	3
Le soluzioni assicurative.....	4

EFFETTI SULLE PRESTAZIONI NEL CONTRATTO DI TRASPORTO -ESENZIONE DA RESPONSABILITA'



BREVE PANORAMICA SU ALCUNI STATI

La problematica è più attuale che mai.

In tutto il mondo si cerca di affrontare il problema da un punto di vista giuridico ma anche tecnico-pratico.

Nell'articolo a fianco una breve panoramica.

Fonte per la Cina: <https://globalcompliancenews.com/coronavirus-outbreak-global-guide-to-force-majeure-and-international-commercial-contracts/>

L'emergenza data dalla pandemia Covid19 si ripercuote anche nel settore della logistica e dei trasporti, bloccando o impedendo la regolarità delle spedizioni e il rispetto dei termini di consegna. Gli operatori di settore sono esposti ai reclami per ritardi nelle consegne e per le avarie della merce ad essi conseguenti.

Da più parti si è evidenziato che i provvedimenti prese dalle Autorità volte al contenimento dell'infezione, costituenti zone "rosse", aree di quarantena e simili, che influiscono inevitabilmente sulla possibilità dell'esecuzione della prestazione contrattualmente prevista, integra-

no l'elemento della **forza maggiore** che universalmente è elemento esimente della responsabilità del debitore. Le limitazioni al movimento all'interno delle aree oggetto delle misure governative potrebbe invece non determinare una vera e propria impossibilità (rilevante ai sensi dell'art. 1256 c.c.) in considerazione del fatto che la circolazione di merci, beni e persone è in linea di principio possibile per comprovate ragioni di natura lavorativa e professionale.

BREVE PANORAMICA SU ALCUNI STATI

In Italia la Dottrina ritiene che sia opponibile la forza maggiore da parte degli operatori della filiera del trasporto in caso di reclamo; per tutelarsi al meglio, l'operatore dovrebbe informare immediatamente il cliente in merito a (imminenti) mancate consegne a seguito di tale evento di forza maggiore, in modo tale da prevenire futuri reclami da parte del committente.

Anche in Germania la Dottrina ritiene che i provvedimenti presi dalle autorità e volti alla limitazione della circolazione o misure di quarantena, integrano la forza maggiore quale esimente della responsabilità del vettore (art. 426 HGB). Se nei contratti di trasporto sia già prevista una clausola di forza maggiore (in cui normalmente ricadono gli eventi naturali e catastrofici) le disposizioni disposte dalle Autorità paiono ricadere nell'ambito di applicazione di tale clausola.

Per quanto riguarda la Cina, tale Paese ha esortato le sue camere di commercio a fornire certificati di forza maggiore agli esportatori per garantire i loro interessi e contribuire a ridurre le perdite causate dalla nuova epidemia di coronavirus nel paese, secondo il Ministero del Commercio.

Poiché diverse società cinesi hanno subito gravi ripercussioni su merci e logistica e potrebbero non essere in grado di adempiere ai loro contratti a causa dello scoppio della pandemia, le camere di commercio interno dei settori tessile, industria leggera, industria mineraria, prodotti alimentari, produzione di apparecchiature mediche, settori meccanico ed elettrico, assisteranno gli esportatori nazionali che lo richiederanno emettendo certificati di forza maggiore per mancata consegna puntuale. In conformità con la prassi internazionale, le società di solito dichiarano una forza maggiore quando non sono in grado di adempiere agli obblighi contrattuali per ragioni che sfuggono al loro controllo.

Tali documenti, riconosciuti da governi, dogane, camere di commercio e società globali, possono aiutare a rinunciare in tutto o in parte, o ritardare l'adempimento degli obblighi delle parti in causa. Il governo della RPC ha agito in modo specifico sulla forza maggiore, con il quasi governativo Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT) che ha annunciato il 30 gennaio che avrebbe offerto "certificati di forza maggiore" per aiutare le aziende a gestire le controversie con i partner commerciali stranieri dalle misure di controllo del governo. Ad oggi (marzo 2020), è stato segnalato che sono stati emessi migliaia di certificati con lo scopo di proteggere le società cinesi da reclami per inadempienza.



DEROGA AI TEMPI DI GUIDA E RIPOSO PER MOTIVI DI FORZA MAGGIORE LEGATA ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS

L'articolo 12 del Regolamento Europeo 561/2006 che: "A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato".

Gli autisti e le aziende di trasporto in questo particolare momento di emergenza, difficoltà e aumento di lavoro soprattutto nell'ambito della Grande Distribuzione Organizzata potrebbero non riuscire a rispettare i tempi di guida, pausa e riposo previsti dal Regolamento CE n. 561/06, rischiando così di venire sanzionati ([fonte 1. vedi link a lato](#))

Dopo la richiesta da parte di Unatras di sospendere la normativa comunitaria sui tempi di guida e di riposo degli autisti di veicoli industriali, provvedimento già preso in altri Paesi europei e consentito dalla UE in situazioni di emergenza, il 23 marzo 2020 il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ha annunciato a Radio24 che intende firmare il Decreto che attua tale sospensione. Al provvedimento si sono invece opposti i sindacati confederali dei trasporti, secondo cui non è necessario e riduce la sicurezza dell'autotrasporto ([fonte 2. vedi link a lato](#))

Deroga ai tempi di guida e riposo

Regolamento Europeo 561/2006—
Tempi di Guida

Fonte 1. <https://www.truck24.it/deroga-ai-tempi-di-guida-e-riposo-per-motivi-di-forza-maggiore-legata-allemergenza-coronavirus/>)

Fonte 2. <https://www.trasportoeuropa.it/notizie/norme-autisti/ministra-trasporti-annuncia-deroga-ai-tempi-guida-camionisti/>

LE SOLUZIONI ASSICURATIVE

Le Aziende possono tutelare i loro dipendenti sottoscrivendo una polizza che per ciascun dipendente garantisce indennità per giorni di ricovero, e assistenza post ricovero

COVID 19 – LE SOLUZIONI ASSICURATIVE

Anche il mondo assicurativo ha cercato di affrontare l'emergenza a sostegno delle aziende e dei lavoratori.

Segnaliamo il prodotto di **Generali Assicurazioni**: polizza a contraenza aziendale, è una copertura rivolta esclusivamente ai dipendenti dell'Azienda; non possono essere assicurati i dipendenti su base individuale ma la polizza deve assicurare la totalità dei dipendenti.

Di seguito le principali garanzie:

- Indennità pari ad € 100 per ogni giorno di ricovero superiore al 7° causato da infezione da COVID-19, per un massimo di 10 giorni
- Indennità da convalescenza *una tantum* di € 3.000 corrisposta alla dimissione dall'istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva causato da infezione da COVID-19

Assistenza post-ricovero

Persone assicurabili: dipendenti con età massima 70 anni e operanti unicamente in Italia.



Assibroker International srl rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito

ASSIBROKER INTERNATIONAL SRL

Nel 2017 Assibroker International srl ha festeggiato i 50 dalla sua fondazione.

Con un team di oltre 40 collaboratori e quattro sedi in Italia, prestiamo attività di analisi del rischio, consulenza, intermediazione e gestione sinistri.

COSA FACCIAMO

Lavoriamo in maniera indipendente e trasparente, avendo come obiettivo quello di fornire un servizio competente ed efficiente.

I nostri clienti sono aziende che operano nei campi più diversi.

Negli anni abbiamo sviluppato una particolare esperienza in vari settori dell'economia, tra i quali vi sono **il settore dei trasporti**, degli impianti a fune e delle energie rinnovabili, dell'edilizia e delle imprese con dimensione internazionale.

Team specializzati seguono le evoluzioni del mercato e analizzano le problematiche di settori, al fine di prestare consulenza sempre più aggiornata.

Assicurare i trasporti

Superare montagne, attraversare valli, oltrepassare confini, Non importa se sia via terra, mare od aria, L'importante è che i Vostri interessi siano tutelati. **Il Team Trasporti è a Vostra disposizione!**

ASSIBROKER INTERNATIONAL SRL-GMBH

www.assibroker.net
info@assibroker.net
assibroker@legalmail.it

Rechtssitz - Sede legale Via Alois-Kuperion-Str. 30 I-39012 Meran/o (BZ)
T. +39 0473 498 000
F. +39 0473 498 001

Filiale Bozen/Bolzano
Via Galileo-Galilei-Str. 4a
I-39100 Bozen/Bolzano (BZ) T. +39
0471 060 080
F. +39 0471 060 081

Filiale Verona
Via Sommacampagna 63c I-37137
Verona (VR)
T. +39 045 704 0 100
F. +39 045 704 0 101

Filiale Bergamo
Via Ferruccio dell'Orto 24 I-24126
Bergamo (BG) T. +39 035 319 523



Coverholder at **LLOYD'S**